



Il Sinodo diocesano: un'istituzione antica per la Chiesa di oggi

di Giampietro Mazzoni



Premessa

Poche istituzioni ecclesiali possono vantare una continuità storica come il Sinodo¹. Ne deriva che le diverse modalità con cui il Sinodo è stato attuato nel corso della storia possono diventare un test privilegiato per individuare il retroterra ecclesiologicalo che caratterizza ogni stagione della vita della Chiesa. È sintomatico che ad ogni diverso orizzonte ecclesiologicalo corrisponda una diversa tipologia di Sinodo. La variabile più evidente è data dalle diverse categorie che, nella progressiva autocomprensione, la Chiesa ha ritenuto centrali per definire la propria identità. In una Chiesa che si definiva società perfetta, società diseguale e gerarchica, il Sinodo è in modo conseguente una struttura esclusivamente clericale: vescovo e clero. E tale è rimasto fino qualche decennio fa: una assemblea di preti². In una Chiesa che si definisce popolo di Dio, comunione, il Sinodo diventa un'assemblea della comunità, senza naturalmente pregiudicare il ministero insostituibile di presidenza autorevole esercitato dal vescovo, ma dove è la comunità stessa, nell'articolazione dei carismi e dei ministeri,

¹ Una rapida indagine sull'origine e la storia del Sinodo è stata condotta da J.A. FUENTES CABALLERO, *El sinodo diocesano. Breve recorrido a su actuación y evolución histórica*, in *Jus Canonicum* 21 (1981) 543-566. Cfr. inoltre sull'evoluzione storica del Sinodo: A. FOGLIA, *Brevi note per la storia del sinodo diocesano in occidente*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 4 (1991) 50-62.

² Il Codice di diritto canonico promulgato nel 1917, abrogato dal Codice del 1983, stabiliva che solo i presbiteri potevano partecipare al Sinodo (can. 358).

che si fa protagonista della sua storia, dei suoi progetti, della sua missione.

Su questo presupposto il Sinodo diocesano oggi è in grado di dare corpo ad un evento ecclesialmente significativo ed espressivo di una comunità che, nella sua località diocesana, si interroga sulla sua identità e sulla sua missione e individua, o globalmente o su aspetti specifici, un itinerario da percorrere per essere fedele al vangelo, un vangelo da annunciare non in astratto, bensì significativo per uomini e donne concrete che vivono in un preciso tessuto culturale, storico e geografico.

Questo cammino di riflessione e di ricerca costituisce un atteggiamento permanente della Chiesa, ma essa non può prescindere da una radicale esigenza che scaturisce dalla sua struttura comunitaria e simbolica, celebrare cioè questo atteggiamento permanente in una successione di gesti puntuali, codificati e solenni che diano spessore di visibilità e di rilancio a dei valori che, privi del momento celebrativo, rischiano di rimanere scarsamente percepibili nelle pieghe spesso monotone del vissuto quotidiano. E anche questo è il Sinodo.

1. La configurazione del Sinodo nella normativa vigente

1. Nella disciplina canonica attuale, che trae ispirazione da una rinnovata visione ecclesiologicala quale fu delineata dal Concilio Vaticano II, il Sinodo diocesano mantiene un ruolo e una posizione privilegiata rispetto ad altre strutture della Chiesa locale, come risulta dalla stessa collocazione sistematica all'interno del Codice di diritto canonico vigente, il quale, ponendolo al primo posto tra le istituzioni partecipative della diocesi (cann. 460-468), «ne ha fatto una struttura primordiale della Chiesa particolare» (Giovanni Paolo II).

Già il Vaticano II auspicava «che la veneranda istituzione dei Sinodi riprendesse nuovo vigore» (*Christus Dominus*, 36). Il successivo Direttorio pastorale dei vescovi *Ecclesiae imago* del 1973 (nn. 162-165)³ ne delinea in ma-

³ CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Direttorio "Ecclesiae imago" sul ministero pastorale dei Vescovi*, 22 febbraio 1973.

niera più articolata la rinnovata fisionomia. Il *Caeremoniale Episcoporum* del 1984 (nn. 1169-1176) ne coglie la valenza liturgica. Infine la recente *Istruzione sui Sinodi diocesani* del 1997⁴ riassume la normativa vigente e si propone «di chiarire le disposizioni della legge canonica e sviluppare e determinare i procedimenti nell'eseguirla» (Proemio)⁵.

2. Rispetto alla normativa precedente, l'attuale fisionomia del Sinodo risulta notevolmente rinnovata. In particolare è possibile individuare una novità cronologica: si passa infatti dalla celebrazione obbligatoria del Sinodo almeno ogni 10 anni alla celebrazione «quando le circostanze lo suggeriscono» (can. 461 § 1); una novità contenutistica: viene dilatato l'ambito dei contenuti che non sono più soltanto a carattere disciplinare e dottrinale, ma anche di tipo pastorale nel suo significato più ampio⁶; soprattutto una novità ecclesologica: non è più un'assemblea di soli chierici, bensì un'assemblea rappresentativa di tutto il popolo di Dio nella varietà dei carismi e dei ministeri, dove il vescovo naturalmente mantiene il suo ruolo di presidenza autorevole e ultimamente deliberante (cfr. cann. 462-463).

3. Il Codice di diritto canonico definisce il Sinodo «un'assemblea di sacerdoti e di fedeli di una Chiesa particolare chiamati a collaborare con il vescovo diocesano in

⁴ CONGREGAZIONE PER I VESCOVI - CONGREGAZIONE PER L'EVANGELIZZAZIONE DEI POPOLI, *Istruzione sui Sinodi diocesani*, 19 marzo 1977.

⁵ Tra i numerosi studi che soprattutto successivamente alla promulgazione del nuovo Codice di diritto canonico hanno affrontato il tema del Sinodo diocesano se ne indicano alcuni facilmente accessibili: D. MOGAVERO, *Il sinodo diocesano*, in AA.Vv., *Chiesa particolare e strutture di comunione*, EDB, Bologna 1985, 53-70; E. MIRAGOLI, *La legislazione sul sinodo diocesano: il Vaticano II nella Chiesa particolare*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 1 (1991) 12-42; G. CORBELLINI, *Il Sinodo diocesano nel nuovo Codex iuris canonici*, P.U.L., Roma 1986; A. LONGHITANO, *La normativa sul sinodo diocesano dal Concilio di Trento al Codice di Diritto Canonico*, in *La Scuola Cattolica* 115 (1987) 3-31; AA.Vv., *Le synode dioecésain dans l'histoire et dans le Code* (Atti del convegno promosso dalla Facoltà di diritto canonico dell'Institut Catholique di Parigi, 30 novembre-1 dicembre 1988).

⁶ Il Codice per lasciare ampio margine alle scelte locali si limita a indicare genericamente il contenuto in tutto ciò che riguarda «il bene della comunità diocesana» (can. 460).

ordine al bene di tutta la comunità diocesana» (can. 460). Non si tratta soltanto della quotidiana e permanente corresponsabilità di tutto il popolo di Dio nella edificazione del Corpo di Cristo, bensì di un momento particolarmente significativo e solenne della Chiesa locale che celebra visibilmente la "sinodalità" come sua dimensione caratterizzante e costitutiva e che, riflettendo su se stessa e sulla sua missione, progetta armonicamente il suo futuro.

Se il vescovo è e rimane il responsabile primo e ultimo delle decisioni sinodali, l'apporto assembleare, espressione rappresentativa di tutta la comunità, costituisce una dimensione non eludibile della logica ecclesiale, in cui l'autorità è al servizio della comunione e in cui il consiglio è dono dello Spirito effuso su ogni battezzato per il bene di tutti.

4. La celebrazione del Sinodo prevede una molteplicità articolata di momenti e di adempimenti al cui armonico succedersi è affidato il buon esito dell'assise diocesana.

a) *L'indizione*: il vescovo manifesta formalmente e pubblicamente alla diocesi la decisione di convocare e celebrare il Sinodo. Non si tratta di una decisione solitaria e arbitraria: prima di tale annuncio il vescovo deve obbligatoriamente ascoltare il parere del Consiglio presbiterale (cfr. can. 461 § 1). Nulla vieta ovviamente che possa essere opportunamente richiesto anche il parere di altri organismi rappresentativi. La convocazione da parte del vescovo presuppone la scelta del tema o dei temi che costituiranno l'oggetto della riflessione, del confronto e delle decisioni conclusive⁷. Con l'indizione la diocesi entra "in stato di Sinodo".

b) *Preparazione*: Successivamente all'indizione da parte del vescovo ha inizio la fase preparatoria che non è soltanto previa in termini funzionali: è già da considerare vero proprio cammino sinodale, come tempo di autocomprensione, di evangelizzazione, di dialogo e di corresponsabilità, in cui è coinvolta e partecipa la globalità del popolo di Dio. In certo senso questa fase rappresenta il momento ec-

⁷ Cfr. Istruzione sui Sinodi diocesani, III, A, 1.

clesialmente più intenso del Sinodo⁸. Ed è ovvio che richieda una accurata metodologia di lavoro. Dal punto di vista organizzativo è richiesta la costituzione di una commissione preparatoria, di una segreteria operativa, la stesura di un regolamento, l'elezione e la nomina dei membri sinodali⁹. Non si tratta di burocratizzare l'attività sinodale, ma di fornire strumenti adeguati per un lavoro organico, coerente ed efficace.

c) *La celebrazione*: consiste nelle sessioni assembleari in cui, sotto la presidenza del vescovo, i membri sinodali in rappresentanza di tutta la comunità diocesana sottopongono a discussione gli argomenti già dibattuti nella fase preparatoria, esprimendo con libertà il proprio pensiero nei limiti stabiliti dal regolamento. Sulle questioni discusse i membri del Sinodo sono chiamati ad esprimersi anche formalmente col proprio voto. Il vescovo, pur non essendo giuridicamente vincolato dal voto espresso, è esortato a non distaccarsene «senza una ragione prevalente» (can. 127 § 2 2). Le discussioni sinodali sono accompagnate e alimentate da celebrazioni liturgiche aperte a tutti i fedeli¹⁰.

d) *La promulgazione*: al termine i testi, i documenti e le indicazioni approvate dal Sinodo vengono liberamente sottoscritti dal vescovo e da lui autorevolmente promulgati così da renderli punti di riferimento obbliganti per tutta la comunità diocesana.

5. Il Sinodo si rivela tanto più efficace quanto più coinvolge la partecipazione di tutte le componenti della vita ecclesiale. Ma il momento più solenne e conclusivo, cioè la sua celebrazione nelle sessioni sinodali, è riservato ad una assemblea composta da membri tassativamente elencati dal

⁸ GIOVANNI PAOLO II in una allocuzione del 1993 definisce questa fase del Sinodo «un adeguato tirocinio pratico dell'ecclesiologia di comunione del Concilio Vaticano II»: «L'Osservatore Romano», 31 maggio-1 giugno 1993, 6-7.

⁹ Cfr. *Istruzione sui Sinodi diocesani*, III, B, 1-2.

¹⁰ Cfr. *Caeremoniale Episcoporum*, nn. 1169-1176.

diritto e tendenzialmente rappresentativa di tutta la ricchezza ministeriale e carismatica presente nella Chiesa.

- a) Membri di diritto in base all'ufficio ricoperto:
- il Vicario generale, i Vicari episcopali, il Vicario giudiziale;
 - i membri del Consiglio presbiterale;
 - i Canonici della Chiesa cattedrale;
 - il Rettore del Seminario maggiore;
 - i Vicari foranei.
- b) Membri elettivi:
- un numero adeguato di laici eletti dal Consiglio pastorale diocesano;
 - un presbitero eletto in ciascun vicariato foraneo;
 - alcuni Superiori di Istituti che abbiano la casa nella diocesi.
- c) Membri di nomina episcopale, la cui presenza non sembra doversi motivare con l'esigenza da parte del vescovo di assicurarsi previamente il consenso, bensì con l'opportunità che il suo intervento diretto possa rimediare all'eventuale carenza di rappresentanza di determinate componenti della compagine diocesana¹¹. Ad esempio, non potrà essere assente una congrua rappresentanza del diaconato permanente, pur non esplicitamente prevista dal Codice.
- d) Viene infine sottolineata l'opportunità di invitare come osservatori al Sinodo rappresentanti di comunità cristiane non cattoliche presenti in diocesi.

2. I presupposti ecclesiologici della normativa canonica

Ogni struttura della e nella Chiesa deve nascere o rinnovarsi nell'alveo dei valori ecclesiologici che ne costituiscono l'anima. Ma a sua volta una struttura diviene un test di verifica per discernere se una determinata prassi ecclesiale è capace, sul proprio terreno, di esprimere e veicolare una corretta visione di Chiesa. In questa seconda parte verranno-

¹¹ Cfr. *Istruzione sui Sinodi diocesani*, II, 4.

no pertanto evidenziati alcuni presupposti ecclesiologici che nello stesso tempo sono desumibili dalle norme che regolano lo svolgimento del Sinodo e che a loro volta costituiscono le linee guida per un corretto svolgimento di questo evento ecclesiale.

2.1 La località della Chiesa

Il Sinodo diocesano è una realtà che riguarda la Chiesa locale. La Chiesa, che vive e opera in un luogo determinato, non nasce dall'esigenza di frammentare una realtà grande e complessa, la Chiesa universale, in circoscrizioni locali che consentano un controllo più immediato da parte dell'autorità. Una ecclesiologia che partisse esclusivamente dall'universalità, con tendenze inevitabilmente centralistiche, potrebbe indurre a considerare la Chiesa locale come una semplice suddivisione amministrativa della Chiesa universale, affidata ad un vescovo come delegato del Papa. Una visione di questo tipo condurrebbe inevitabilmente a considerare i vescovi dei semplici esecutori delle indicazioni della santa sede nonché ad appiattare le comunità locali in una rigida uniformità disciplinare, liturgica, pastorale che non lascerebbe molto spazio alla sensibilità, alla cultura, alla storia delle singole chiese¹².

Il Vaticano II ha riscoperto la Chiesa locale non come una suddivisione della Chiesa universale, bensì come «la Chiesa di Cristo una santa cattolica apostolica» (*Christus Dominus*, 11; can. 369) che si fa evento là dove si dispiega la storia concreta di un gruppo umano, là dove è ancora possibile intrecciare delle relazioni vere tra persone vere, là dove il vangelo perenne si incarna storicamente in forme diverse, là dove si crede nell'unico Signore, ma dove la fede è detta e testimoniata con parole e modalità diverse.

¹² Riferendosi alla prospettiva ecclesiologica prevalentemente universalistica della *Lumen Gentium*, A. ANTON ne pone in evidenza i limiti, qualora non si coniughi adeguatamente con il modello di Chiesa *communio Ecclesiarum*: «Dall'accentuazione legittima dell'unità, compresa in questo punto di partenza, si può facilmente passare a imporre un'uniformità e un centralismo, intesi come necessari alla realizzazione dell'unità, mentre in realtà sono solo una conseguenza non inevitabile di questa prospettiva ecclesiologica»: *Le conferenze episcopali. Istanze intermedie? Lo stato teologico della questione*, Edizioni Paoline, Cinisello Balsamo 1992, 254.

Non si tratta di una specie di *devolution* ecclesiologica e neppure di una applicazione puramente sociologica del principio di sussidiarietà. È la Chiesa stessa che nasce geneticamente così. È significativo che nel N.T. il termine "Chiesa" assuma inizialmente un significato locale, spazialmente e numericamente circoscritto. Si parla innanzi tutto della Chiesa di Gerusalemme, di Corinto, di Antiochia, della Chiesa che si riunisce in casa di Aquila e Priscilla... La scintilla genetica della Chiesa scocca quando più persone nella loro verità umana si comunicano la propria esperienza di incontro con Cristo. E questa testimonianza che, nello Spirito, genera la fede, genera anche il vincolo comunitario. Ma il fatto che si tratti di comunicazione nella fede e della fede non vanifica la realtà di una comunicazione vera tra persone reali, nello spessore della loro umanità irripetibile e concreta, nel tessuto culturale in cui sono e restano radicate.

Se geneticamente la Chiesa nasce "locale", ogni comunità di credenti ha «un'anima assolutamente universale»¹³ che conduce tutte le Chiese a creare e conservare un legame così profondo tra di loro da poter realizzare tutte insieme un unico segno nel suo rapporto col Regno di Dio e con il mondo, in una originale e irripetibile interazione fra località e universalità.

Ne consegue che una Chiesa locale, consapevole della propria storia e della propria cultura, ha il diritto e il dovere di trovare una propria strada di vivere la fede, ovviamente nella fedeltà alla dottrina trasmessa dagli Apostoli e nel rispetto della complementarità ministeriale, all'interno della quale ha un ruolo imprescindibile il vescovo, garante di tale fedeltà, criterio e riferimento di unità all'interno della propria Chiesa e segno di comunione con tutta la Chiesa e con tutte le Chiese.

Il Sinodo si inserisce in maniera sostanziale in questa dinamica ecclesiologica, dal momento che non è suo compito ripetere pedissequamente o proclamare enfaticamente verità magari fondamentali ma generiche. Suo specifico è riflettere sulla irripetibile identità della Chiesa locale, sul

¹³ S. DIANICH, *La Chiesa mistero di comunione*, Marietti, Genova 1987⁵, 113.

tessuto culturale entro cui vive, sui problemi e sulle fatiche che la appesantiscono, senza paura di affrontare anche i possibili conflitti, e, leggendo tutto ciò alla luce della Parola di Dio, individuare delle strade che incrocino in modo vero la storia degli uomini e delle donne che vivono nella Chiesa o che camminano accanto ad essa.

2.2 La corresponsabilità

Se si legge in termini letterali il testo di un canone che parla del Sinodo, si rimane forse perplessi rispetto alle dinamiche di coinvolgimento comunitario sopra enunciate: «Nel Sinodo diocesano l'unico legislatore è il vescovo diocesano, mentre gli altri membri del Sinodo hanno solamente voto consultivo» (can. 466). Ma anche in questo caso il senso profondo della disciplina della Chiesa va letto alla luce di una visione ecclesiologicala complessiva. Le categorie giuridiche non sempre sono immediatamente perspicue, dal momento che talvolta assumono una terminologia propria al diritto civile per esprimere significati che vanno colti in un contesto radicalmente diverso.

In particolare, il presupposto ecclesiologicalo a cui fare riferimento per una ermeneutica corretta va ricercato in un enunciato centrale nella riflessione del Vaticano II: il battezzato, a prescindere dalla sua appartenenza ad una determinata categoria ministeriale o carismatica, è abilitato in quanto tale alla missione profetica, sacerdotale e regale che Cristo stesso ha affidato alla Chiesa da compiere nel mondo (cfr. *Lumen Gentium*, 31; can. 204 § 1). In forza del battesimo i credenti sono costituiti in una situazione di radicale eguaglianza nella dignità e nella missione (cfr. can. 208). Non significa ovviamente appiattimento dei ruoli e dei compiti, dal momento che anche la diversità ministeriale è dimensione costitutiva della Chiesa. Ma la diversità non significa maggiore o minore rilevanza ecclesiale, maggiore o minore responsabilità nella comune missione, maggiore o minore perfezione a seconda dello stato di vita. Significa diversità di compiti nel servizio della Chiesa, significa diversa modalità di rispondere alla comune vocazione alla santità, cioè alla perfezione della carità (cfr. *Lumen gentium*, 40), nella comune responsabilità nell'edificazione dell'unico corpo che è la Chiesa.

Le affermazioni precedenti non possono ovviamente condurre a ridimensionare il ruolo insostituibile e perenne che nella comunità è conferito al ministero ordinato e in particolare al ministero del vescovo. Esso mantiene una sua irripetibile specificità riconducibile alla volontà fondante di Cristo stesso. Il dono dello Spirito, effuso mediante il sacramento dell'Ordine, costituisce un battezzato segno nella Chiesa della perenne presenza del Risorto, assegnandogli il ministero della presidenza autorevole in ordine alla fede che una comunità professa, in ordine all'eucaristia, in ordine alla comunione della comunità.

La stessa autorità decisionale che il diritto attribuisce al vescovo all'interno del Sinodo va interpretata secondo parametri ecclesiali, non civilistici. Parlare di voto consultivo in riferimento al voto dei membri sinodali può essere ambiguo. Nelle strutture civili l'autorità, che non necessariamente è esperta su tutto, può o deve chiedere la consulenza di un esperto che le fornisca i dati sulla base dei quali prendere autonomamente una decisione. Ma l'esperto consultato in definitiva rimane estraneo alla decisione.

Nel contesto ecclesiale la dinamica della decisione è radicalmente diversa: i battezzati portano il loro contributo alla decisione definitiva non solo o non primariamente in quanto esperti, bensì in quanto condividono con colui che presiede autorevolmente la responsabilità della decisione, dal momento che, sia pure con ruoli diversi, condividono con lui l'unica missione della Chiesa. E il consiglio che essi sono chiamati ad esprimere nasce da un dono dello Spirito, dal *sensus fidei* del popolo di Dio (cfr. *Lumen Gentium*, 12), non soltanto dalla competenza scientifica sulle questioni in gioco¹⁴. Da questa prospettiva deriva la norma che sancisce un diritto fondamentale dei battezzati: «essi hanno il diritto, anzi il dovere di manifestare ai pastori il loro pensiero su ciò che riguarda il bene della Chiesa» (can. 212 § 3).

¹⁴ Cfr. F. COCCOPALMERIO, *Alcune note sui Consigli pastorale diocesano e presbiterale*, in *Consigliare nella Chiesa*, Centro Ambrosiano, Milano 2002, 219-223; E. ZANETTI, "Nel Sinodo diocesano l'unico legislatore è il Vescovo diocesano..." (c. 466), in *Quaderni di diritto ecclesiale* 4 (1991) 63-68.

Inoltre esercitare il ministero della presidenza non coincide con decisionalità discrezionale. Esso va collocato piuttosto nella linea del discernimento e della faticosa ricerca dell'unità nella diversità, compito ben più impegnativo che non il ruolo di notaio della maggioranza. Questa prospettiva trova riscontro, in termini giuridici, in una norma del Codice che riferendosi proprio al voto consultivo di un insieme di persone dichiara che chi è costituito in autorità «...quantunque non sia tenuto all'obbligo di accedere al loro voto, benché concorde, tuttavia senza una ragione prevalente non si discosti dal voto delle stesse, specialmente se concorde» (can. 127 § 2, 2). Del resto l'ipotesi che l'autorità decida abitualmente in contrasto con il parere concorde della comunità che presiede significherebbe che si è inceppato, forse in modo irreparabile, il dinamismo comunitario.

Infine, perché il parere della comunità o di una specifica assemblea sia autenticamente espressivo della logica ecclesiale, deve essere manifestato con libertà, senza condizionamenti e senza manipolazioni. Anche il diritto canonico ne è consapevole, infatti riferendosi al Sinodo una norma afferma: «tutte le questioni affrontate siano sottoposte alla libera discussione dei membri del Sinodo» (can. 465). Se non c'è libertà di espressione, non c'è vera comunicazione, non c'è comunione, non c'è corresponsabilità.

2.3 La dimensione "popolare" della comunità

Quasi tutte le strutture e gli organismi ecclesiali, anche i più recenti (ad esempio i consigli pastorali), esprimono delle realtà che in qualche modo già operano in senso stretto dentro il tessuto ecclesiale: catechisti, azione cattolica, gruppi parrocchiali... Si tratta certamente di apporti preziosi e insostituibili, ma forse il Sinodo diocesano può fornire l'opportunità di uscire dal "sagrato" della Chiesa, non certo con atteggiamento di condiscendenza e tanto meno di conquista dei cosiddetti lontani, ma sulla base di una precisa considerazione ecclesiologica.

Il popolo di Dio nasce dalla fede e dal battesimo. È il battezzato in quanto tale il protagonista della vicenda ecclesiale. Non ha bisogno di ulteriori aggiunte o di specifici ministeri o di appartenenze associative per essere a pieno titolo depositario della missione della Chiesa. Il battesimo

non costituisce una piattaforma minima, “un minimo comun denominatore” sul quale successivamente si innestano ministeri o consacrazioni o incarichi o appartenenze che, in definitiva, costituiscono i soli ruoli attivi nella compagine ecclesiale, mentre gli altri battezzati anonimi sarebbero più che altro destinatari della missione della Chiesa, non suoi protagonisti.

In realtà è il battesimo che costituisce il discepolo del Signore nella pienezza della vita secondo lo Spirito; è il battezzato, prima ancora di ulteriori determinazioni ecclesiali, la figura piena e compiuta del credente chiamato alla santità e all'esercizio della missione, ovviamente secondo modalità e situazioni diverse in una Chiesa estroversa sul mondo. Si tratterà forse di un battezzato che non vive profondamente la sua appartenenza ecclesiale, ma che rimane costitutivamente abilitato ad essere ascoltato¹⁵.

In questa prospettiva assume tutto il suo spessore ecumenico l'auspicio, fatto proprio dal Codice, che nel Sinodo, anche nel suo momento celebrativo solenne, siano coinvolte le Chiese cristiane non cattoliche presenti nella diocesi (cfr. can. 463 § 3). Non si tratta solo di un gesto di gentilezza o di buon vicinato. Esso nasce dalla considerazione che anche i cristiani non cattolici sono Chiesa di Cristo e pertanto, pur nei limiti di una comunione non piena, capaci di profezia di cui è doveroso porsi in ascolto.

¹⁵ Cfr. G. MAZZONI, *Il "christifidelis": identità ecclesiologicala e condizione giuridica*, in Aa.vv., *Fedeli, Associazioni, Movimenti*, Glossa, Milano 2002, 11-32.